

Presentazione

Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla "mobilità annuale", cioè di poter prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità.

Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l'**utilizzo** e l'**assegnazione provvisoria**. L'utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso anno o negli 8 anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.

L'assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge, convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non si tratta di una mobilità annuale "libera ed aperta a tutti", perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all'una che all'altra.

Questa materia è regolata, annualmente, dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA. Per il 2014/2015 la [pre-intesa per il nuovo CCNI](#) è stata sottoscritta il **26 marzo 2014**.

Scadenza delle domande

sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria

(Le date sono state concordate con il MIUR, ma siamo in attesa del provvedimento ufficiale)

Docenti

- scuola dell'**infanzia e primaria**: dall'**11 al 21 luglio** (on-line)
- scuola **secondaria di primo e di secondo grado**: dal **24 al 31 luglio** (on-line)
- **religione cattolica**: entro il **25 luglio** (su carta)

Personale educativo

- entro il **25 luglio** (su carta)

Personale ATA

- entro il **12 agosto** (su carta)

Tutto il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria presenterà le domande in modalità web attraverso le [istanze on line](#)

Il **personale educativo**, gli **insegnanti di religione cattolica** e tutto il **personale ATA** potrà presentare domanda **su carta** utilizzando i moduli predisposti dal Miur.

Utilizzazioni del personale docente

I destinatari

Possono presentare domanda di utilizzazione:

- tutti i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata, ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda, nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. Poi, in subordine, possono partecipare per altre scuole nel distretto sub-comunale di ex titolarità o nel comune di precedente titolarità. Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, partecipano nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle. La condizione per poter presentare domanda di utilizzazione è che il docente abbia richiesto in ciascuno anno del settennio precedente il trasferimento nell'istituzione di precedente titolarità. Quindi, per l'a.s. 2014/2015, può produrre domanda di utilizzazione alle suddette condizioni il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata a partire dall'a.s. 2006/2007 e successivi;
- i docenti inidonei restituiti ai ruoli che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
- i docenti titolari o soprannumerari sulla D.O.P., ivi compresi i docenti titolari D.O.P. nell'anno scolastico 2013/2014 trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2014/2015, o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno (DOS) della scuola secondaria di secondo grado;
- i docenti in pensione part-time che non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- i docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell'ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curricolare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;
- i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;

- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- i docenti della A031, A032 e A077 interessati ad insegnare nei licei musicali e coreutica, se in possesso dei titoli previsti (art. 6 bis). [Sulle utilizzazioni nei licei musicali e coreutici si rinvia alla specifica scheda sul sito www.flcgil.it]

Punteggio

La valutazione del punteggio per le utilizzazioni del personale docente ed educativo é effettuata dalla scuola in cui si presta servizio. Se l'istituto di titolarità non coincide con l'istituto di servizio, provvede quello di servizio. Per i docenti titolari sulla D.O.P., i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia e i docenti titolari sulla D.O.S., la valutazione è formulata direttamente dagli USP.

Si valutano i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 26 marzo 2014 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 38 del 22 maggio 2014.

Assegnazioni provvisorie docenti

Presentazione delle domande

Le domande di assegnazione provvisoria vanno presentate con le stesse modalità delle utilizzazioni.

Requisiti

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori.

Modalità

La domanda può essere presentata:

- per una sola provincia;
- per il numero di sedi previsto per i trasferimenti;
- obbligatoriamente per il posto o classe di concorso di titolarità, poi anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si possiede titolo valido per la mobilità professionale. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (utilizzando in questo caso il modulo relativo al diverso grado richiesto) è, quindi, aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità, e non "sostitutiva o alternativa";
- resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato;
- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

Esclusioni, vincoli e precisazioni

- Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ancora superato il periodo di prova.
- Non può fare domanda di assegnazione provvisoria il docente di prima nomina, ovvero assunto a tempo indeterminato con nomina giuridica per lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
- È obbligatoria l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, solo se vengono richieste anche scuole di altri comuni o distretti, oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso. Tale indicazione può essere preceduta solo da preferenze di singole scuole nel comune. Preferenze per scuole di altri comuni potranno essere indicate di seguito. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In questi casi l'ufficio prenderà in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e solo per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

- Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti. In questo ultimo caso, la domanda può essere presentata per scuole del diverso distretto in cui risiede il familiare.
- Le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi, anche fra province diverse, sono regolate dalla contrattazione regionale.
- L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.
- Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d'istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2014/2015.
- Sono esclusi dalla possibilità di domanda per altra provincia i docenti assunti negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 (art. 15 c. 10-bis L. 128/13) ad esclusione dei beneficiari delle precedenza di cui all'art. 8 punti I, III, IV e VII e le lavoratrici madri (e padri) con figli fino ad 8 anni di età.

Punteggio

Per il punteggio vanno allegati i titoli previsti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie: coniuge o convivente, figli, genitore. È possibile partecipare anche con punteggio = 0 (ad es. nel caso di ricongiungimento ai genitori con età inferiore ai 65 anni).

Modalità di effettuazione delle assegnazioni

L'assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella per classi di concorso o gradi diversi;
- l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune ed anche per classi di concorso o posti di grado diverso da quello di appartenenza;
- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

Criteri generali nelle operazioni

- Per massimizzare i posti disponibili, sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive. Pertanto le operazioni per la copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con titolo, precedono le operazioni sui posti comuni. Le stesse, ovviamente, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni. Inoltre l'utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune/classe di concorso, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato;
- sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono successive a quelle provinciali e l'Usp è tenuto a darne immediata comunicazione all'Usp di provenienza degli interessati.

Utilizzazione del personale ATA

I destinatari

Può presentare domanda di utilizzazione:

- il personale ATA in soprannumero sull'organico di titolarità;
- il personale ATA trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o negli 8 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità. Poi, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle). La condizione per poter presentare domanda di utilizzazione è che abbia richiesto in ciascun anno del settennio precedente il trasferimento nell'istituzione di precedente titolarità. Quindi, per l'a.s. 2014/2015, può produrre domanda di utilizzazione alle suddette condizioni il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata a partire dall'a.s. 2006/2007 e successivi;
- il personale ATA in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove, detto personale, è riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo;
- il personale ATA restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 26 febbraio 2014 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
- il personale ATA che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
- il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una unità in ingresso per scuola;
- il personale ATA che, a qualunque titolo, risulti senza sede definitiva;
- il personale ATA restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio;
- il personale ATA in pensione e part-time che non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- il personale ATA in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
- i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;
- il personale ATA proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

Punteggio

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale ATA è formulata da ciascuna scuola, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 26 febbraio 2014 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

Assegnazioni provvisorie ATA

Presentazione delle domande

Anche le domande di assegnazione provvisoria per il personale Ata vanno presentate con le stesse modalità delle domande di utilizzazione.

Requisiti

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;

Modalità

Il personale ATA che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, può essere preceduto da singole preferenze dello stesso comune e deve essere necessariamente indicato nelle preferenze se si vogliono indicare, successivamente, anche preferenze per altri comuni. Infatti, la mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative alle specifiche scuole indicate del comune di ricongiungimento.

Precisazioni

Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti. Anche per il personale ATA le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi, anche fra province diverse, sono regolate in sede di contrattazione decentrata regionale. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2014/2015.

Punteggio

Per il punteggio vanno allegati i titoli previsti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie: coniuge o convivente, figli, genitore. E' possibile partecipare anche con punteggio = 0 (ad es. nel caso di ricongiungimento ai genitori con età inferiore ai 65 anni).

Modalità di effettuazione delle assegnazioni

- Preliminarmente sono effettuate tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede al fine di individuare i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione. Per massimizzare i posti disponibili, l'ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
- La sequenza operativa per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie viene effettuata secondo l'ordine previsto all'allegato 6. Le utilizzazioni precedono le assegnazioni provvisorie, le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da altra provincia.
- In sede di contrattazione regionale possono essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.